

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE SUL RISTORNO DELLA CASSA RURALE DI TRENTO – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

L'Assemblea ordinaria, nell'esercizio del suo potere organizzativo, disciplina i ristorni con il presente regolamento.

Art. 2 (Definizione del ristorno)

Il ristorno è l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico che può essere riconosciuto al socio in proporzione ai suoi rapporti contrattuali con la banca. Esso è corrisposto a valere sull'utile di esercizio in conformità a quanto disposto dal presente regolamento. Nella determinazione del ristorno non rileva in alcun modo il numero di azioni possedute da ciascun socio.

Art. 3 (Beneficiari dei ristorni)

Il ristorno è riconoscibile esclusivamente a coloro che risultino iscritti nel libro dei soci.

Nel caso di più soci contitolari il ristorno derivante dal relativo contratto è attribuito in parti uguali.

Negli altri casi di rapporti cointestati il ristorno è attribuibile interamente al socio a condizione che i contitolari rientrino tra le persone individuate dall'art. 433 del codice civile, altrimenti, per la parte spettante al solo socio secondo i criteri dell'art. 1298, ultimo comma del codice civile.

I soci ammessi nel corso dell'esercizio sociale a cui si riferisce l'utile ristornabile possono beneficiare del ristorno solo per il periodo nel quale abbiano avuto la qualità di socio.

I beneficiari dei ristorni devono rimanere soci fino alla data in cui l'Assemblea delibera la distribuzione degli utili a tale titolo.

Art. 4 (Utile di esercizio ristornabile)

Per determinare l'utile di esercizio ristornabile occorre diminuire l'utile stesso delle quote da destinare obbligatoriamente alla riserva legale e ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La parte rimanente dell'utile di esercizio, nei limiti della quota del margine di intermediazione lordo imputabile, in base alla contabilità analitico/gestionale in essere presso la Banca, all'operatività svolta con i singoli soci, rappresenta l'utile di esercizio ristornabile. L'utile ristornabile non può comunque eccedere il limite del 50 % (cinquanta per cento) dell'utile residuo dopo le destinazioni obbligatorie.

Art. 5

(Determinazione della quota dell'utile di esercizio da ristornare)

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione della Banca, può proporre all'Assemblea, entro i limiti di cui al precedente articolo 4, la quota di utile da riconoscere ai soci a titolo di ristorno. Su tale proposta l'Assemblea è chiamata a deliberare.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea l'elenco dei contratti rispetto ai quali è calcolato il ristorno.

All'inizio di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione può variare l'elenco di cui al comma precedente, dandone notizia con apposita comunicazione scritta ai soci nonché mediante informativa affissa presso le succursali della Banca. L'Assemblea dei soci è chiamata a ratificare la variazione di detto elenco.

Art. 6

(Liquidazione dei ristorni)

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera le modalità di liquidazione dei ristorni.

Il ristorno non può essere inferiore al corrente valore nominale dell'azione qualora sia liquidato mediante incremento della partecipazione sociale.

Qualora il ristorno utilizzato per incrementare la partecipazione sociale sia di importo diverso dal corrente valore nominale dell'azione (o da un suo multiplo), la relativa differenza è imputata in un apposito fondo fino a che la quota di pertinenza del socio non raggiunga il predetto valore grazie ai successivi ristorni. Tale quota è destinata a fini di beneficenza o mutualità in caso di perdita della qualità di socio, non concorrendo a formare la quota di liquidazione.

La quota di ristorno da liquidare attraverso la retrocessione di importi monetari ai soci potrà essere accantonata in un apposito fondo fino a che la quota stessa non raggiunga un importo pari al corrente valore nominale dell'azione. Tale quota in caso di perdita della qualità di socio concorre a formare la quota di liquidazione.

La Banca può compensare il diritto di credito al ristorno con qualsiasi debito del socio derivante da contratti sottoscritti con la Banca.

Art. 7
(Limite massimo del ristorno)

Il ristorno riconoscibile a ciascun socio non può essere superiore a 20 (venti) volte il corrente valore nominale dell'azione.
Il ristorno eccedente tale limite è destinato a fini di beneficenza o mutualità.

Art. 8
(Illustrazione della proposta degli amministratori sui ristorni)

Nella relazione sulla gestione allegata al progetto di bilancio gli amministratori illustrano ai soci la propria proposta circa la distribuzione dell'utile a titolo di ristorno.

Art. 9
(Compiti del Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento.
Nella propria relazione all'Assemblea, il Collegio sindacale riferisce specificatamente sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 8.

Art. 10
(Diritto di esaminare la documentazione relativa al proprio ristorno)

Ogni socio, durante il mese successivo alla liquidazione dei ristorni, può visionare la documentazione relativa al calcolo del proprio ristorno; tale documentazione è tenuta a cura degli amministratori presso la sede della Banca.

Art. 11
(Modificazioni del regolamento)

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria.

Elenco dei contratti rispetto ai quali è calcolato il ristorno (forme tecniche):

(art. 5 2° comma del Regolamento)

ATTIVO

Apertura di credito in conto corrente

Mutui

Altri finanziamenti

Crediti di firma

Portafoglio

PASSIVO

Conti corrente

Libretti di depositi a risparmio nominativi

Certificati di deposito nominativi

Depositi e conti in valuta estera nominativi

Prestiti obbligazionari

SERVIZI

Titoli di terzi a deposito in custodia ed amministrazione

Fondi Comuni/Sicav

Gestioni patrimoniali

Pronti contro termine